

SENTENZA N° 7852/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE XI CIVILE

- 9 GIU. 2011

N° 6249/11 REP.

In persona del giudice unico, dr. Cesira D'Anella,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. rg. 44789 del 2009

Promossa da

[REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.  
[REDACTED] [REDACTED] con studio in Milano, Via [REDACTED]  
Appellante

Contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dagli  
avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] con studio in  
Milano [REDACTED] [REDACTED]  
appellato

Conclusioni delle parti

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**



██████████ ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Milano, n. 21343 del 2008, che aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva a proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa in data 31.3.2006, su istanza del ██████████ ed ha chiesto, in riforma della predetta sentenza, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'appellante, che non ha alcun debito personale nei confronti di ██████████ e dichiararsi nulla ed inefficace l'ingiunzione opposta.

Il ██████████ ha resistito alle domande, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

Nell'ingiunzione di pagamento, oggetto di opposizione, il ██████████ ha ingiunto al Condominio di via ██████████, sito nel comune di ██████████, in persona del suo amministratore, ██████████, il pagamento della somma di euro ██████████. L'atto è stato poi notificato a ██████████ nella qualità di destinatario dell'atto. del provvedimento.

L'opponente ha svolto opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamento, facendo rilevare di non essere più amministratore del predetto condominio dal 24.4.1998 e di non poter provvedere al pagamento della somma ingiunta, né in proprio, né quale amministratore del condominio.

Peraltro, in senso contrario si osserva quanto segue.

La legittimazione a contraddire in giudizio deve essere ravvisata in favore di quel soggetto nei cui confronti è svolta la domanda dell'attore.

Nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento, che può essere assimilata ad una domanda giudiziaria, è stata formulata nei confronti del Condominio di via ██████████. La circostanza che ██████████ sia stato identificato erroneamente quale amministratore del condominio non consente di ritenere che l'ingiunzione fosse rivolta a lui personalmente, in quanto la domanda

processuale è in ogni caso rivolta nei confronti del condominio ingiunto, in persona del suo amministratore.

Conseguentemente, posto che l'ingiunzione di pagamento non è stata formulata nei confronti di [REDACTED], bensì nei confronti del Condominio, sito in [REDACTED], via [REDACTED], non si ravvisa la legittimazione processuale dell'appellante a promuovere il giudizio di opposizione.

Non appare idonea a giustificare la sua legittimazione processuale neppure la circostanza che l'ingiunzione di pagamento sia stata notificata a [REDACTED], senza alcuna specificazione in merito alla qualità assunta dal destinatario dell'atto. *A*

Invero l'eccezione svolta potrebbe rilevare sul piano della nullità o inesistenza della notificazione, ma non potrebbe costituire un elemento idoneo a giustificare la legittimazione processuale dell'appellante. *l*

Non si ravvisa l'interesse ad agire di [REDACTED], neppure in considerazione di un'eventuale azione di danni, che potrebbe essere intentata dal Condominio nei suoi confronti, in quanto eventuali vizi inerenti la notificazione dell'atto debbono essere fatti valere soltanto dal soggetto legittimato a contraddire in giudizio.

Per tali motivi l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,

respinge l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Milano, n. 21343 del 2008, che conferma, condanna parte appellante a rifondere le spese processuali, sostenute da [REDACTED], che

liquida in euro [redacted] per diritti, euro [redacted] per  
onorari, oltre rimborso spese gen, iva e cpa.  
Così deciso in Milano il 4.5.2011

Il giudice unico  
Dr Cesira D'Anella

*Cesira D'Anella*

*[Signature]*  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Alberto PITITTO



La presente sentenza è stata resa pubblica  
mediante deposito in cancelleria oggi  
- 9 GIU. 2011

*[Signature]*  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Alberto PITITTO